

# Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali

*La fonte principale per la definizione degli inquadramenti ai fini previdenziali è la L. 88/1989 che, all'art. 49, prevede che la classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Inps abbia effetti a tutti i fini previdenziali ed assistenziali. **L'inquadramento stabilito dall'Inps, dunque, fa stato nei confronti di ogni altro Ente.***

*Di conseguenza, vige il principio dell'inquadramento "unico", nel senso che è esclusa la possibilità di scindere dall'inquadramento previdenziale la concessione di particolari agevolazioni ai datori di lavoro (sgravi, fiscalizzazioni, ecc.) ovvero l'applicazione di specifici regimi contributivi per i dipendenti. L'inquadramento nei diversi settori di attività è effettuato dall'Inps con riferimento all'attività effettivamente esercitata, indipendentemente dal contratto collettivo applicato.*

***L'Inps con il messaggio n. 2185/2021, rende nota, in seguito alla specifica classificazione merceologica, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO, delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica realizzata dall'I-stat, ai sensi dell'art. 78, c. 3-decies D.L. n. 18/2020, la necessità di integrare il manuale di classificazione dei datori di lavoro.***

*Dal 25.06.2014 l'Inps ha semplificato la procedura di inquadramento dei datori di lavoro mediante un nuovo sistema automatizzato in grado di attribuire, in tempo reale, la matricola, il codice statistico contributivo (CSC) e gli eventuali codici di autorizzazione che potrebbero avere effetto su tipologia e misura dei contributi dovuti.*

***La procedura automatizzata di inquadramento prevede l'attribuzione ai datori di lavoro di una classificazione nel settore di riferimento in relazione all'attività effettivamente esercitata con i dipendenti assunti.***

*Tuttavia, alcune attività non saranno suscettibili di inquadramento automatizzato sia per la specificità delle stesse, sia per necessità di maggiori approfondimenti sulle modalità di svolgimento dell'attività con dipendenti; in questi casi, l'inquadramento sarà effettuato dalla sede Inps di competenza. Non sarà possibile ottenere l'inquadramento automatizzato per una nuova iscrizione inviata oltre 45 giorni dalla data di inizio dell'attività con dipendenti; in tal caso l'inquadramento sarà effettuato dalla sede Inps competente, previa verifica amministrativa, ovvero ispettiva qualora se ne ravvisi l'opportunità.*

***Nel caso in cui il datore di lavoro ritenga di dover essere diversamente classificato, ha facoltà di inoltrare ricorso, ai sensi dell'art. 50 della L. 88/1989, al Presidente dell'Inps entro 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali.***

*Il ricorso deve essere presentato esclusivamente tramite il canale telematico utilizzando la procedura Ricorsi online.*

Mess. Inps 7.06.2021, n. 2185 - Artt. 49 e 50 L. 9.03.1989, n. 88 - L. 8.08.1985, n. 443 - L. 8.08.1995, n. 335  
Circ. Inps 25.03.1996, n. 65 - Circ. Inps 30.04.2008, n. 54 - Circ. Inps 31.12.2012, n. 172 - Circ. Inps 25.06.2014, n. 80  
Circ. Inps 8.03.2017, n. 56 - Circ. INL 11.03.2020, n. 1

L'inquadramento è il provvedimento con il quale l'Inps effettua la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali, in uno dei settori previsti ai sensi dell'art. 49 della L. 9.03.1989, n. 88, in relazione all'attività esercitata. **L'inquadramento prevede l'attribuzione, in capo al datore di lavoro, di una posizione contributiva contraddistinta da una serie di codifiche, le quali, oltre a individuarlo e a collocarlo in un preciso settore, ne determinano le caratteristiche contributive:**

- Numero di matricola - univoco per tutto il territorio nazionale e composto da una sequenza numerica di 10 cifre;
- Codice Statistico Contributivo (CSC) - è la rappresentazione, resa attraverso 5 caratteri numerici, di:
  1. Settore;
  2. Classe;
  3. Categoria di appartenenza del datore di lavoro.
- Codici di Autorizzazione (CA) - formati da una cifra e da una lettera, servono ad individuare particolari aspetti o modalità contributive diversi da quelli propri del settore di classificazione e per i quali l'attribuzione del CSC non è sufficiente. Pertanto, possono anche mancare, laddove non ci siano particolarità contributive.

**La procedura automatizzata di inquadramento è strutturata per attribuire ai datori di lavoro la classificazione previdenziale sulla base dell'autocertificazione dell'attività dichiarata e, qualora sia necessario, sulla base dell'autocertificazione dell'attività attraverso la compilazione di un questionario personalizzato in base all'attività indicata.**

Al Datore di lavoro/Intermediario abilitato è richiesta la compilazione di eventuali ulteriori campi che la procedura potrebbe proporre in ragione dell'attività indicata, oltre ai campi con le informazioni di carattere anagrafico. Le operazioni sopra illustrate porteranno al rilascio della matricola e, in gran parte dei casi, all'inquadramento del datore di lavoro automaticamente, al momento della presentazione della domanda.

Nei casi in cui l'attività dichiarata non sia suscettibile di inquadramento automatizzato, la matricola verrà comunque rilasciata ma l'inquadramento sarà effettuato dalla struttura Inps territorialmente competente.

**Con il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20.12.2006, successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 295/2008 dell'11.03.2008 è stata adottata, a livello europeo, una nomenclatura unica delle attività economiche finalizzata ad assolvere all'esigenza di pervenire a una classificazione di riferimento unica a livello mondiale, definita come tale anche in ambito ONU.**

A livello nazionale, detta nuova nomenclatura viene rappresentata dalla tabella ATECO 2007, utilizzata dalla Pubblica Amministrazione quale sistema comune di classificazione delle attività economiche.

Sulla base di queste premesse l'Inps attribuisce la titolarità della classificazione dei datori di lavoro a tutti i fini previdenziali ed assistenziali adottando l'ATECO 2007 quale criterio di catalogazione delle attività economiche su cui basare l'inquadramento dei datori di lavoro.

## PREMESSA

### COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

- All'assunzione del lavoratore si costituiscono per legge rapporti assicurativi contributivi tra il datore di lavoro, il lavoratore e gli Enti gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie.
- **L'iscrizione all'Inps del datore di lavoro, con la conseguente apertura della posizione contributiva a suo carico, è l'atto diretto a definire i contenuti e a consentire l'attuazione dei rapporti assicurativi e contributivi con tale istituto.**
- Il datore di lavoro è pertanto soggetto alle sanzioni civili ed amministrative stabilite per il mancato o ritardato pagamento dei contributi.
- Nelle assicurazioni sociali unico soggetto passivo del rapporto contributivo è il datore di lavoro

### DOMANDA DI ISCRIZIONE

- Il procedimento di iscrizione all'Inps ha inizio con la presentazione della domanda di iscrizione da parte del datore di lavoro o degli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 1, L. n. 12/1979.
- **L'obbligo di presentare la domanda all'Istituto sorge contestualmente alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato ed è un atto di natura dichiarativa, in quanto l'obbligazione contributiva scaturisce ex lege al momento della nascita del rapporto di lavoro indipendentemente dalla pubblicità che ne viene fornita con la domanda di iscrizione.**

La tardiva presentazione della domanda di immatricolazione deve intendersi sanzionata indirettamente quando, per effetto di detto ritardo, il datore di lavoro non risulti in grado di effettuare nei termini stabiliti le denunce per il versamento dei contributi previdenziali.

- **A decorrere dal 1.04.2010, nei casi di avvio dell'attività di impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente, la domanda di iscrizione all'Inps deve essere presentata, in via esclusiva, all'ufficio del registro delle imprese attraverso il canale telematico denominato ComUnica.**
- La richiesta di iscrizione tramite i servizi online dell'Inps può essere utilizzata, in via alternativa alla procedura di ComUnica, solo nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento diverso dall'avvio dell'attività dell'impresa, da cui discende la necessità dell'assegnazione di una posizione aziendale.

## PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI INQUADRAMENTO

### SEMPLIFICAZIONE

- Dal 25.06.2014 l'Inps ha semplificato la procedura di inquadramento dei datori di lavoro mediante un nuovo sistema automatizzato in grado di attribuire, in tempo reale, la matricola, il codice statistico contributivo (CSC) e gli eventuali codici di autorizzazione che potrebbero avere effetto su tipologia e misura dei contributi dovuti.
- Il nuovo sistema è coerente con l'impianto normativo definito dall'art. 49 della L. n. 88/1989, che assegna all'Istituto il potere di attribuire l'inquadramento previdenziale dei datori di lavoro.
- La procedura automatizzata di inquadramento non modifica le regole finora seguite, che prevedono l'attribuzione ai datori di lavoro di una classificazione nel settore di riferimento in relazione all'attività effettivamente esercitata con i dipendenti assunti.
- Alcune attività non sono suscettibili di inquadramento automatizzato sia per la specificità delle stesse, sia per necessità di maggiori approfondimenti sulle modalità di svolgimento dell'attività con dipendenti; in questi casi, l'inquadramento sarà effettuato dalla sede Inps di competenza.
- Non sarà possibile ottenere l'inquadramento automatizzato per una nuova iscrizione inviata oltre 45 giorni dalla data di inizio dell'attività con dipendenti; in tal caso l'inquadramento sarà effettuato dalla sede Inps competente, previa verifica amministrativa, ovvero ispettiva qualora se ne ravvisi l'opportunità.

### PROCEDURA AUTOMATIZZATA

- La nuova procedura automatizzata di inquadramento è strutturata per attribuire ai datori di lavoro l'inquadramento previdenziale sulla base dell'autocertificazione dell'attività dichiarata e, qualora sia necessario, sulla base dell'autocertificazione dell'attività attraverso la compilazione di un questionario, personalizzato in base all'attività indicata.
- Il nuovo sistema, nella maggioranza dei casi, consente l'immediata classificazione previdenziale dei datori di lavoro, rendendo quindi possibile il tempestivo assolvimento degli obblighi contributivi.

### ADOZIONE DELLA CODIFICA ATECO 2007

- Con il Regolamento (CE) n. 1893/2006, successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 295/2008 è stata adottata, a livello europeo, una nomenclatura unica delle attività economiche finalizzata ad assolvere all'esigenza di pervenire a una classificazione di riferimento unica a livello mondiale, definita come tale anche in ambito ONU.
- A livello nazionale, detta nuova nomenclatura è rappresentata dalla tabella **ATECO 2007**, utilizzata dalla Pubblica Amministrazione quale sistema comune di classificazione delle attività economiche.
- I datori di lavoro che inviano una domanda di iscrizione all'Inps **hanno l'obbligo di comunicare il codice dell'attività economica esercitata** in relazione alla posizione aziendale aperta per i dipendenti, desunto dalla tabella ATECO 2007 e riportata nel manuale allegato alla Circ. n. 80/2014 dell'Istituto.

### VERIFICA

- Tutte le iscrizioni effettuate mediante il sistema automatizzato di inquadramento sono sottoposte a verifica automatizzata per il riscontro di quanto dichiarato.
- In caso di esito positivo, l'inquadramento automatizzato attribuito sarà consolidato.
- Qualora l'esito dei controlli evidenziasse difformità rispetto a quanto dichiarato, la sede competente per la gestione della matricola aziendale contatterà direttamente il datore di lavoro/intermediario per evidenziare le anomalie riscontrate.
- Nel caso in cui l'inquadramento sia stato attribuito sulla base di un'autocertificazione che non abbia trovato riscontro, la sede modificherà l'inquadramento sulla base delle risultanze dell'istruttoria con decorrenza retroattiva.

### ATTIVITÀ MULTIPLE

- In caso di svolgimento di attività multiple, non connotate dai caratteri dell'autonomia funzionale ed organizzativa, ai fini dell'inquadramento, **l'oggetto dell'azienda deve essere valutato unitariamente sulla base della natura dell'attività prevalente**, con l'individuazione di quella primaria.
- L'inquadramento è di regola unico ed è determinato dall'attività prevalente.
- Le altre attività sono considerate accessorie alla principale e, di conseguenza, assimilate all'attività principale, della quale dovranno seguire il regime giuridico e contributivo.

## PRECISAZIONI

### CODICI ATECO DA UTILIZZARE

- Per l'individuazione delle attività, la classificazione ATECO 2007 prevede la possibilità di utilizzare fino a 6 cifre di dettaglio; qualora tale maggior livello di dettaglio non sia necessario, la classificazione può limitarsi ad utilizzare 3, 4 oppure 5 cifre.
- Le regole stabilite dall'ISTAT prevedono che nel caso in cui il codice ATECO sia di 3, 4 o 5 cifre, lo stesso può essere esteso a 6 cifre aggiungendo alla fine degli zeri.
- La classificazione ATECO 2007, ai fini Inps, talvolta non è esaustiva per le necessità di inquadramento previdenziale in quanto esistono attività che non sono censite dall'ISTAT (es. i proprietari di fabbricato, gli assistenti parlamentari assunti direttamente dal parlamentare, i cantieri di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni).
- In tal caso, la classificazione ufficiale ATECO 2007 è stata integrata con codici di classificazione delle attività ad uso esclusivo dell'Inps (Sezione "Attività dei datori di lavoro non censite dall'ISTAT").

### CODICE STATISTICO CONTRIBUTIVO (CSC)

- L'inquadramento attribuito dall'Inps, effettuato ai sensi dell'art. 49 della L. 88/1989, è codificato con il codice statistico contributivo (CSC) composto da 5 cifre.

### INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE DI PARTICOLARI ATTIVITÀ

- **Casse Edili**
  - In seguito ad approfondimenti circa la natura dell'attività svolta dalle Casse Edili, nonché nell'ottica di una rivisitazione e di un aggiornamento della classificazione dei datori di lavoro in base all'attività esercitata, l'Inps ha ritenuto che non sia più possibile mantenere l'attuale inquadramento delle Casse Edili fra le attività ausiliarie dell'edilizia con il CSC 1.13.05.
- **Sale di scommesse**
  - I lavoratori dipendenti delle case da gioco, sale scommesse e sale giochi devono essere iscritti alla Gestione ex Enpals, sempre che le attività di che trattasi siano esercitate in modo esclusivo dal datore di lavoro.
  - Nel caso in cui, invece, l'attività abbia carattere promiscuo (essendo spesso le case da gioco e le sale giochi all'interno o annesse ai pubblici esercizi) e non rivesta carattere di autonomia, i lavoratori occupati continueranno a essere assicurati presso l'Inps anche ai fini previdenziali.
- L'Inps ha variato l'inquadramento delle Casse Edili dal settore industria - attività ausiliaria dell'edilizia - al settore terziario **con efficacia dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della Circ. Inps n. 80/2014 (giugno 2014)**, in considerazione del fatto che si tratta di una variazione disposta a seguito di un mutato indirizzo in materia da parte dell'Istituto.

### UNICITÀ DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA AZIENDALE

- Con la Circ. Inps n. 172/2010 l'Istituto ha introdotto il principio dell'unicità della posizione contributiva.
- In considerazione delle disposizioni che regolano l'apertura di distinte posizioni aziendali in ragione delle quali **sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro e dalle quali possono discendere anche diversità di classificazione ai fini previdenziali e assistenziali**, il principio dell'unicità della posizione contributiva aziendale non può considerarsi discrezionale ma deve intendersi come **obbligatorio**.

## SETTORI DI ATTIVITÀ

### INDUSTRIA

- Attività manifatturiere.
- Attività estrattive.
- Attività impiantistiche.
- Produzione e distribuzione dell'energia, gas e acqua.
- Edilizia.
- Trasporti e comunicazioni.
- Lavanderie industriali.
- Pesca.
- Spettacolo.
- Attività ausiliarie finalizzate ad agevolare la funzione tipica di altre attività economiche.

### ARTIGIANATO

Art. 3, L. 443/1985

- Aziende che abbiano per scopo prevalente la produzione di beni, o la prestazione di servizi, ad esclusione delle attività agricole, delle attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che non siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

### AGRICOLTURA

- Aziende esercenti un'attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attività connesse.
- Si reputano in ogni caso agricole le attività di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, ittiche, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili.

### TERZIARIO

- Attività commerciali, incluse quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari; attività professionali ed artistiche; nonché le relative attività ausiliarie.
- La Circ. 54/2008 ha specificato il carattere omnicomprensivo della categoria del terziario, intesa come categoria residuale in cui collocare "tutte le attività comunque riguardanti servizi", ad eccezione di quelle non diversamente classificate dalla L. 88/1989 o da altre leggi speciali.
- In particolare, ciò ha comportato la riclassificazione nel settore terziario di tutte le attività riguardanti la gestione dei cosiddetti "Phone center" ed "Internet point", precedentemente classificate nelle attività industriali.

### CREDITO

- Attività bancarie e di credito; assicurative; esattoriali, relativamente ai servizi tributari appaltati, fondi pensione escluse le assicurazioni sociali obbligatorie.

### ATTIVITÀ VARIE, ENTI PUBBLICI E AMMINISTRAZIONI STATALI

- Attività non rientranti fra quelle precedenti. Qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.

### ATTIVITÀ PLURIME

- I datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi, ciascuna delle quali priva di autonomia organizzativa e gestionale, devono chiedere al Ministero del Lavoro un decreto di aggregazione ad uno dei settori indicati in precedenza.
- Restano validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali e, per le aziende già inquadrate nel settore industria anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 88/1989, è fatta salva la possibilità di mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'Inpdai, l'iscrizione presso l'ente stesso.

## AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ ECONOMICHE

### DISPOSIZIONI NORMATIVE

- L'art. 224, c. 2, del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77, ha modificato l'art. 78 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.04.2020 n. 27.
- In particolare, al citato art. 78 è stato aggiunto il comma 3-decies, con il quale l'Istat è stato delegato a definire una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.
- A seguito della suddetta disposizione normativa, nell'ottobre 2020 l'Istat ha pubblicato un aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, attribuendo specifici codici ATECO alle attività di coltura idroponica e acquaponica, contenute nella sezione A della suddetta classificazione.
- In considerazione di tale aggiornamento effettuato dall'Istat, l'Inps ha integrato il manuale di classificazione dei datori di lavoro, allegandolo al messaggio Inps n. 2185/2021 [\(🔗\)](#)
- Il manuale sostituisce quello allegato alla circolare Inps n. n. 56/2017.

### AGGIORNAMENTO 2021

- L'aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 consiste nella modifica della struttura e delle note esplicative della sezione A della suddetta classificazione.
- **In particolare, l'Istat ha istituito uno specifico codice ATECO 2007 per l'attività idroponica**, introducendo nell'ambito della sezione A "Agricoltura, silvicoltura e pesca", all'interno della categoria 01.13.2 "Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)", e 01.19.2 "Coltivazione di fiori in colture protette", 2 sottocategorie, distinguendo tra le **colture idroponiche e acquaponiche** e le colture tradizionali.
- **Coltivazione ortaggi**
  - A seguito della nuova classificazione, per la precedente categoria 01.13.2 "Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)", che includeva un unico codice ATECO a 6 cifre (ATECO 01.13.20), sono stati previsti 2 distinti codici, differenziando tali attività in colture protette tra:
    - .. 01.13.21 "Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate)";
    - .. 01.13.29 "Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate)".
  - Anche per la categoria 01.19.2 "Coltivazione di fiori in colture protette", che includeva un unico codice ATECO a 6 cifre (il codice ATECO 01.19.20), sono stati previsti 2 distinti codici:
    - .. 01.19.21 "Coltivazione di fiori in colture protette fuori suolo";
    - .. 01.19.29 "Coltivazione di fiori in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo".

## AGGIORNAMENTO 2021 (segue)

### • Attività idroponica

- L'attività idroponica consiste in una particolare tecnica di coltivazione attuata in assenza del terreno agrario (piante che crescono senza terra), usando soluzioni nutritive minerali in acqua, senza suolo e terra.
- La coltivazione idroponica consiste, pertanto, in una tecnica fuori suolo, nella quale la terra è sostituita da un substrato inerte (argilla espansa, perlite, vermiculite, fibra di cocco, lana di roccia, zeolite, ecc.) e che prevede l'utilizzo dell'acqua, la somministrazione di soluzioni nutritive per il sostentamento delle piante e l'impiego di una specifica strumentazione.
- La coltivazione idroponica rappresenta una evoluzione del processo produttivo dell'impresa agricola, che attraverso il progresso tecnologico è in grado di ottenere prodotti "merceologicamente" agricoli con metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra.
- Si tratta, quindi, di attività inquadrabile nel settore "Agricoltura", in continuità con quanto già previsto per le attività di coltivazione degli ortaggi e dei fiori in coltura protetta, che includeva le attività agricole in coltura protetta sia al suolo sia fuori suolo. Infatti, l'aggiornamento dell'ATECO ha solo classificato più specificamente le attività agricole in coltura protetta, distinguendole tra quelle al suolo e quelle fuori suolo.
- Pertanto, in relazione ai nuovi codici ATECO 2007 01.13.21, 01.13.29, 01.19.21 e 01.19.29 sarà attribuito il codice statistico contributivo (CSC) 5.01.02.
- Qualora l'attività sia svolta in forma cooperativa, la stessa è regolamentata dalle disposizioni di cui alla L. 15.06.1984, n. 240.

### • Attività acquaponica

- La coltivazione acquaponica coniuga l'acquacoltura (ossia l'allevamento di specie acquatiche quali pesci e crostacei) con la coltivazione idroponica (ovvero la coltura di vegetali senza l'utilizzo di terra) riutilizzando, con un procedimento biologico di ricircolo, l'acqua delle vasche all'interno delle quali vengono allevati i pesci per irrigare i letti di crescita, privi di terra e di concime.
- Gli scarti organici dell'acquacoltura (ad esempio dei pesci o dei crostacei) sono quindi utilizzati per la realizzazione della coltivazione idroponica di piante e ortaggi (senza l'utilizzo della terra).
- L'attività acquaponica consiste, quindi, in una particolare tecnica che prevede la produzione combinata di prodotti agricoli e prodotti della pesca: le attività che utilizzano tale tecnica sono classificate nella divisione 01 solo se le coltivazioni agricole rappresentano il principale output dell'attività, altrimenti sono classificate nella divisione 03.
- Pertanto, oltre agli ATECO di cui al paragrafo 2.1, tale attività è riconducibile agli ATECO della divisione 03, come indicato nel manuale.

### • Fondazioni Lirico-sinfoniche

- Per l'inquadramento delle Fondazioni lirico-sinfoniche è stato istituito il nuovo CSC 1.18.09, al quale va associato il codice ATECO 2007 90.04.00 "Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche", atto a identificarle in maniera puntuale.
- Il CSC 1.18.09 non è attribuibile con la procedura di inquadramento automatizzato, ma dovrà essere richiesto direttamente alla Struttura territorialmente competente.

### • Lavoratori assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

- Per identificare in maniera puntuale i soggetti datoriali pubblici che si avvalgono di prestazioni di soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, si è reso necessario istituire il nuovo CSC 1.18.10, avente il significato di "Enti pubblici non economici ed enti territoriali ex art. 1, c. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 per lavoratori dello spettacolo", al quale va associato il codice ATECO 2007 90.04.00.

## POSIZIONE CONTRIBUTIVA

### ASSEGNAZIONE

- A seguito della domanda di iscrizione presentata alla sede di competenza, l'Inps assegna la matricola aziendale e, in base all'attività effettuata:
  - .. procede all'inquadramento dell'azienda;
  - .. attribuisce il codice statistico contributivo (C.S.C.);
  - .. attribuisce gli eventuali codici di autorizzazione;
  - .. spedisce la lettera di inquadramento.
- L'insieme di tutti i codici attribuiti determina il comportamento contributivo dell'azienda e, quindi, l'aliquota che deve essere applicata per versare i contributi.

#### • Numero di matricola

- È composto da una sequenza numerica di 10 cifre:
  - .. le prime 2 individuano la provincia di appartenenza;
  - .. le cifre dalla 3<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> rappresentano un progressivo all'interno della Provincia;
  - .. le ultime 2 cifre sono un contro codice calcolato sulle 8 cifre precedenti, in modo da evitare errori di trascrizione nella matricola aziendale.

#### • Codice statistico contributivo (CSC)

Al CSC è sempre abbinato il Codice Istat che descrive nel particolare l'attività aziendale.

- È composto da 5 caratteri numerici:
  - .. il 1° indica il **settore di attività** secondo la tabella che segue;
  - .. il 2° e 3° carattere indicano la **classe**, che rappresenta il raggruppamento di attività della stessa natura in cui è possibile suddividere il settore (es. trasporti, meccanica, tessile, edilizia ecc.);
  - .. il 4° e il 5° carattere indicano la **categoria** che individua la singola attività.
- Per le aziende che svolgono attività plurime per le quali non sono necessari distinti inquadramenti con propri regimi contributivi, si fa riferimento all'attività prevalente.

- Il CSC ha lo scopo di:
  - .. attribuire all'azienda le giuste aliquote contributive in relazione all'attività prestata ed alle assicurazioni cui è soggetta;
  - .. permettere rilevazioni statistiche.

#### Codifica settore di attività

Settore	Descrizione
1	Industria
2	Comuni, Province, Regioni ed Enti pubblici in genere
3	Stato ed Amministrazioni statali
4	Artigianato
5	Agricoltura
6	Credito, Assicurazioni e Servizi tributari appaltati
7	Commercio

#### • Codici Autorizzazione (CA)

- A completamento dei precedenti codici, per specificare obblighi o agevolazioni di alcune categorie di aziende, sono attribuiti anche i Codici Autorizzazione (C.A.).
- Il CSC non sempre è sufficiente, da solo, ad individuare con esattezza l'aliquota contributiva in quanto l'azienda può beneficiare di agevolazioni contributive in base all'attività esercitata, o alla presenza di determinate categorie di dipendenti.
- Il codice di autorizzazione ha esattamente lo scopo di individuare, all'interno di aziende aventi il medesimo CSC, quelle soggette ad una particolarità contributiva o beneficiarie di sgravi e riduzioni.
- Il codice di autorizzazione può anche essere attribuito a fini statistici, senza che la sua presenza influisca sul versamento dei contributi.
- Alcuni codici di autorizzazione hanno anche la caratteristica di determinare l'inquadramento aziendale.

## CONTENZIOSO

### RICORSO IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO

• Nel caso in cui il datore di lavoro ritenga di dover essere diversamente classificato, ha facoltà di inoltrare ricorso - ai sensi dell'art. 50 della L. 88/1989 - al Presidente dell'Inps entro **90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di classificazione** ai fini previdenziali ed assistenziali.

- Il ricorso deve essere presentato **esclusivamente tramite il canale telematico** utilizzando la procedura Ricorsi online.
- Il provvedimento di iscrizione resta comunque confermato fino alla decisione del ricorso.

## CHIARIMENTI DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO

### ATTIVITÀ DI VIGILANZA

• Con la circolare n. 1/2020 l'INL chiarisce alcuni aspetti critici riguardanti l'attività di controllo dell'inquadramento previdenziale dei datori di lavoro svolto dal proprio personale ispettivo.

• Dopo aver esaminato le caratteristiche salienti dei vari settori in cui possono essere svolte le attività di lavoro, il documento di prassi fornisce indicazioni per i casi di svolgimento sussistenza di attività plurime e riguardo le procedure di reinquadramento.

### PROCEDURA DI REINQUADRAMENTO

- Il personale ispettivo dovrà, prima di tutto, verificare la corrispondenza tra CSC, codice ATECO ed effettiva attività esercitata.
- A tale fine, verificata l'attività concretamente esercitata, è possibile individuare il codice ATECO di riferimento e il corrispondente CSC.
- L'indagine ispettiva andrà svolta valutando in particolare i seguenti elementi:
  1. Attività svolta in concreto nella realtà aziendale, da riportarsi analiticamente nei verbali ispettivi;
  2. Dichiarazioni testimoniali dei lavoratori e del datore di lavoro descrittive delle modalità di effettivo;
  3. Svolgimento delle lavorazioni;
  4. Documentazione contabile e fiscale (bilanci, fatture emesse, schede contabili ecc.);
  5. Documento di Valutazione del Rischio e visura camerale.
- Laddove l'Ispettore ritenga l'inquadramento previdenziale non corretto, dovrà attenersi ad una specifica procedura, atteso che il provvedimento di reinquadramento (sia che abbia effetti retroattivi - ex tunc - sia che disponga per il futuro - ex nunc) è adottato dal Direttore della sede Inps competente alla gestione dei rapporti previdenziali inerenti all'azienda.
- Soltanto una volta esaurita tale fase il personale ispettivo abilitato ad operare sui flussi UniE-mens potrà effettuare il ricalcolo dei contributi dovuti in base al nuovo inquadramento (comprensivo degli eventuali annullamenti di sgravi indebitamente fruiti ovvero delle prestazioni erogate dall'Inps in materia di ammortizzatori sociali o di sostegno al reddito, ecc.), riportandolo nel verbale conclusivo dell'accertamento.

## Esempio

## Fac-simile di attribuzione del numero di matricola e della classificazione

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione di MANTOVA  
Gestione soggetto contribuente  
Unità Organizzativa Anagrafica e Flussi

Prot. Inf. (DPR n. 445/2000 e s.m. e i.)  
INPS.4500.07/07/2021.0001688

7/07/2021

### Oggetto:

ricevuta di trasmissione della domanda di iscrizione azienda con dipendenti.

Il/La Sig/ra ROSSI MARIO ha presentato in data odierna per conto dell'Azienda  
LED DI FRANCHI FRANCO E LIDIA S.N.C.

la domanda di iscrizione per il versamento dei contributi in favore del personale dipendente.

La matricola assegnata e': 4501234567

Direzione di MANTOVA

Si allega alla presente il modello DM80 con le caratteristiche contributive assegnate in relazione all'attività dichiarata.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

### Riepilogo delle informazioni trasmesse.

Codice fiscale azienda: 00123456789  
Partita Iva: 00123456789  
Denominazione Azienda: LED DI FRANCHI FRANCO E LIDIA S.N.C.  
Indirizzo sede operativa: VIA ITALIA, 1  
46042 CASTEL GOFFREDO MN  
Tel. 0376-770101  
Indirizzo sede legale: VIA TEVERE, 20  
46042 CASTEL GOFFREDO MN  
Tel. 0376-770101  
Attività economica: Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto  
Numero dipendenti: 5  
Data inizio attività con dipendenti: 07/07/2021  
Altri dati: Tel. Alternativo  
Fax: 0376-770202  
Riferimento Internet  
E-mail  
PEC: LED@PEC.IT

Dati Soggetti Collegati:

FRANCO FRANCHI - FRNFNC92H08C312D - RAPPRESENTANTE LEGALE

## Esempio (segue)

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione di MANTOVA  
Gestione soggetto contribuente  
Unità Organizzativa Anagrafica e Flussi

MANTOVA 07/07/2021

mod. DM80

Spett.le S.N.C.  
LED DI FRANCHI FRANCO E LIDIA S.N.C.  
VIA ITALIA, 1  
46042 CASTEL GOFFREDO MN

### Provvedimento notificato telematicamente

**OGGETTO:** attribuzione del numero di matricola e della classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 49 legge n. 88/89.

Sulla base della natura dell'attività dichiarata nella domanda di iscrizione telematica, questo Istituto ha iscritto codesta Azienda, classificandola, ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, come di seguito indicato:

<b>Numero di matricola</b>	4501234567
<b>Settore</b>	Industria
<b>Classe</b>	Lavorazione e trasformazione dei metalli.Meccanica di precisione
<b>Categoria</b>	Costruz. parti e accessori per autoveicoli e rimorchi
<b>Codice statistico contributivo</b>	10667
<b>Codice autorizzazione</b>	1S
<b>Codice Ateco 2007</b>	274001 - Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
<b>Direzione INPS</b>	MANTOVA - 4500

Nel caso in cui codesta Azienda ritenga di dover essere diversamente classificata, ha facoltà di inoltrare ricorso - ai sensi dell' art. 50 della legge n. 88/89 - al Presidente dell'INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione.

Il ricorso deve essere presentato esclusivamente tramite il canale telematico utilizzando la procedura Ricorsi online.

Il provvedimento di iscrizione resta comunque confermato fino alla decisione del ricorso.

### COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE DA EFFETTUARE ALL'INPS

Al fine di consentire la correttezza amministrativa nella gestione previdenziale ed assistenziale da parte dell'INPS, codesta Azienda deve comunicare alla scrivente Direzione, all'atto del loro verificarsi, sia gli eventi sotto indicati, sia ogni altra notizia che abbia rilevanza ai fini della suddetta gestione, indicando la data dalla quale gli stessi hanno prodotto effetti giuridici. La comunicazione deve essere effettuata mediante i previsti canali telematici.

- variazione della ragione o della denominazione sociale;
- variazione della forma giuridica;
- eventi quali ad esempio: fusione, scissione, trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda, scioglimento o liquidazione e ogni altra procedura concorsuale;
- variazione dell'indirizzo;
- variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- variazione relativa al legale rappresentante;
- variazione dell'attività rispetto a quella dichiarata nella domanda di iscrizione;
- assunzione di lavoratori per i quali sia disposta per legge l'applicazione di norme contributive specifiche;
- sospensione dell'attività aziendale con dipendenti;
- ripresa dell'attività aziendale con dipendenti;
- cessazione dell'attività aziendale con dipendenti.

Per eventuali ulteriori chiarimenti sulla classificazione e sul versamento dei contributi, codesta Azienda può rivolgersi a questa Direzione, che è a disposizione per informazioni e consulenza.

IL DIRETTORE  
MARIA BIANCHI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993